



CH-3003 Berna, UFT

Ai servizi cantionali della navigazione

N. registrazione/dossier: BAV-513.310.2-00001/00001

Vs. riferimento:

Ns. riferimento: ruc

Collab. responsabile: Fritz Ernst Ruch

Berna, 18 marzo 2014

Circolare n. 45

Riconoscimento dei permessi di condurre rilasciati all'estero in caso di soggiorno temporaneo in Svizzera

Gentili signore, egregi signori,

Il 15 febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica dell'articolo 91 dell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI; RS 747.201.1), secondo la quale i permessi di condurre esteri, nazionali o internazionali, sono riconosciuti in caso di soggiorno temporaneo in Svizzera del titolare. Il riconoscimento in Svizzera è valido se il titolare è autorizzato a condurre il relativo natante nel suo Paese.

La disposizione concernente la reciprocità del riconoscimento nel relativo Stato estero dei permessi di condurre svizzeri non figura più nell'ONI. Viene quindi a cadere anche l'elenco degli Stati i cui permessi sono riconosciuti in Svizzera.

A seguito di queste modifiche dell'ONI, le circolari n. 42 e n. 42-2 dell'UFT sono abrogate.

Aggiorniamo qui di seguito le informazioni sul riconoscimento di permessi di condurre sulle acque di confine contenute nella circolare n. 42.

Per quanto concerne le acque di confine indicate qui di seguito va sottolineato che i permessi di condurre nazionali rilasciati dagli Stati contraenti sono riconosciuti nei limiti della loro validità. Richiamiamo inoltre l'attenzione sui rinvii alla risoluzione CEE n. 40 contenuti nelle prescrizioni concernenti i laghi del Ticino e il lago di Costanza si rinvia alla risoluzione CEE n. 40.



N. registrazione/dossier: BAV-513.310.2-00001/00001

1. Laghi ticinesi

Il regolamento concernente la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano contiene nell'articolo 72 una disposizione sul riconoscimento di documenti rilasciati all'estero; tale articolo rinvia alla risoluzione CEE n. 40 (cfr. punto 4 della presente circolare).

2. Lago Lemano

L'accordo e il regolamento concernenti il lago Lemano non contengono disposizioni esplicite sul riconoscimento di permessi di condurre esteri o di certificati internazionali in caso di soggiorno temporaneo. Tuttavia, l'articolo 6 dell'accordo specifica che la conduzione delle imbarcazioni è sottoposta al diritto nazionale dei due Paesi contraenti. All'area di sovranità svizzera si applicano pertanto, in via sussidiaria, il diritto svizzero e, quindi, le condizioni per il riconoscimento valide sulle acque svizzere (cfr. art. 91 ONI).

3. Lago di Costanza

Dal 1° gennaio 2002 (revisione del 21 novembre 2001 del regolamento della navigazione sul lago di Costanza, RNC) i certificati internazionali di cui alla risoluzione CEE n. 40 vengono riconosciuti come permessi di condurre imbarcazioni sul lago di Costanza (cfr. art. 12.09 RNC). Il riconoscimento è valido per un massimo di 30 giorni nell'arco di un anno civile. È richiesta un'attestazione da parte dell'autorità competente dalla quale risultino i giorni in cui il riconoscimento è valido.

Visto che non vengono specificati gli Stati i cui certificati internazionali sono riconosciuti per la navigazione sul lago di Costanza, consigliamo di riconoscere i certificati internazionali rilasciati dagli Stati riportati alla pagina Internet indicata al numero 4 della presente circolare.

Questa regolamentazione non si applica sul tratto del Reno tra Stein am Rhein e il ponte stradale Schaffhausen-Feuerthalen (cfr. art. 12.10 RNC).

4. Certificati internazionali di cui alla risoluzione CEE n. 40

L'elenco dei Paesi che hanno firmato la risoluzione CEE n. 40 è disponibile in inglese e francese alla seguente pagina Internet:

<http://www.unece.org/trans/main/sc3/sc3res.html>

La tabella ivi riportata offre una panoramica sul riconoscimento di diverse risoluzioni CEE (p. f. cliccate nella tabella sul titolo "Recreational navigation" per consultare i dati relativi alla risoluzione 14 rev. o 40 rev.).

5. Certificati internazionali di cui alla risoluzione CEE n. 14

In caso di esibizione di certificati internazionali rilasciati sulla base della risoluzione CEE n. 14, l'UFT consiglia di riconoscerli fino al 1° dicembre 2017 se in corso di validità.

Questa raccomandazione non riguarda tuttavia i laghi del Ticino e il lago di Costanza, visto che per questi laghi si fa esplicitamente riferimento alla risoluzione CEE n. 40.



N. registrazione/dossier: BAV-513.310.2-00001/00001

Distinti saluti

Ufficio federale dei trasporti

Gerhard Kratzenberg, Caposezione
Sezione Navigazione

Fritz Ruch
Sezione Navigazione

Allegati:

- elenco delle circolari dell'UFT per i servizi cantonali della navigazione, stato al 18 marzo 2014

Copia p.c. a:

- Associazione dei servizi della navigazione
Thunstrasse 9
Casella postale
3000 Berna 6
- sf/aa